



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015

TARIFFARIO REGIONE TOSCANA

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1 c. 240 L. F. 2007 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW	
	Pagamenti annuali kW	Pagamenti frazionati kW
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO ⁽¹⁾ -AUTOCARRI Art 1 c. 240 L. F. 2007		
EURO 0 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,47 5,45	3,57 5,56
EURO 1 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,35 5,37	3,45 5,42
EURO 2 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,23 5,08	3,33 5,24
EURO 3 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	3,12 4,91	3,21 5,05
EURO 4/5/6 (fino a 100KW) (per ogni KW oltre 100 KW)	2,71 4,26	2,79 4,39
AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO E AUTOCARRI ⁽¹⁾ A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI ⁽²⁾	2,71	2,79
AUTOBUS	3,39	3,50
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	0,49	0,50
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 23,12	
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 57,75	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW	SUPERIORE a 11 KW (oltre all'importo base)
EURO 0	31,46	1,96 per ogni KW
EURO 1	27,83	1,50 per ogni KW
EURO 2	25,41	1,16 per ogni KW
EURO 3	23,12	1,02 per ogni KW

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a **€ 23,12**. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **KW**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo, moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà provvedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

(1) Autocarri Art 1, c. 240, L. F. 2007

Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.

(2) Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell'impianto successiva all'immatricolazione

NOVITA': pagamento on-line disponibile accedendo a <http://open.toscana.it/> (servizi -> bollo auto)

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:

- 1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.
- 2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

- 3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 29,82 (autoveicoli) e € 11,93 (motoveicoli).

Riduzioni

- 1) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20° anno di costruzione e fino ai 29 anni sono assoggettati ad una tassa forfettaria nella misura di **€ 63,00** per gli autoveicoli e di **€ 26,25** per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Qualora la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria.

- 2) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

Per info: tasseauto@regione.toscana.it





TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015

TARIFFARIO REGIONE TOSCANA

•TERMINI DI PAGAMENTO

TERMINI DI PAGAMENTO:

Entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità per i veicoli già circolanti al 31/12/97.

Per i veicoli nuovi di fabbrica immatricolati dal 1-1-98 le periodicità sono le seguenti:

Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente) e Motoveicoli	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo fino a 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 6-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Agosto
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW (esclusi noleggio rimessa senza conducente)	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autovetture e Autoveicoli uso promiscuo oltre 35 KW noleggio rimessa senza conducente	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio, 1° Maggio, 1° Settembre
Autobus e Autoveicoli uso speciale	Per 4-8-12 mesi decorrenti dal 1° Febbraio, 1° Giugno, 1° Ottobre
Rimorchi uso speciale targhe prova, ciclomotori	Per 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio (tasse fisse)

PAGAMENTO FRAZIONATO

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5/6. Tassa = $\frac{(\text{€ } 2,79 \times \text{n. mesi})}{12}$ arrotondato al centesimo di euro X n. KW

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

- 1) Per gli Autobus, Autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.
- 2) Per gli autocarri la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore trimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.
- 3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza.

La Legge 472/97, art 13, prevede una sanzione ridotta in caso di regolarizzazione della posizione tributaria entro determinate scadenze come sotto indicato.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

VIOLAZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica	Entro 14 giorni dalla scadenza del termine di pagamento	0,2% per ogni giorno di ritardo
	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	3,00%
	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento	3,33%
	dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento	3,75%

Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% annuo dal 1.1.2012, 1% annuo dal 1.1.2014 e 0,5% annuo dal 1.1.2015), con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

Appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozzette, mototrattori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

Per info: tasseauto@regione.toscana.it



A cura dell' Automobile Club d'Italia



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015

TARIFFARIO REGIONE TOSCANA

• AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE
• TARGHE PROVA

• MOTOCARRI-MOTOFURGONI
• INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOCARRI con peso complessivo inferiore a 12 t. (Esclusi autocarri di cui Art. 1, c. 240 L. n. 296/2006)*

Portata in Kg OLTRE FINO A		4 mesi	8 mesi	12 mesi
0	400	9,96	19,93	28,99
400	800	13,94	27,90	40,58
800	1000	17,93	35,87	52,19
1000	1500	23,91	47,82	69,57
1500	2000	33,87	67,75	98,56
2000	2500	43,84	87,68	127,55
2500	3000	53,80	107,59	156,57
3000	3500	63,77	127,52	185,56
3500	4000	73,72	147,45	214,55
4000	4500	83,89	167,37	243,54
4500	5000	93,65	187,30	272,53
5000	6000	103,61	207,23	301,52
6000	7000	115,56	231,17	336,30
7000	8000	127,52	255,05	371,09

Autocarri Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006

*Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria F0 con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore a 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	27,62
Oltre 400 fino a 800 Kg	38,66
» 800» 1.000»	49,70
» 1.000» 1.500»	66,27
» 1.500» 2.000»	93,88

MOTOCARRI-MOTOFURGONI

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	28,99
Oltre 400 fino a 800 Kg	40,58
» 800» 1.000»	52,19
» 1.000» 1.500»	69,57
» 1.500» 2.000»	102,76

TARGHE PROVA

Autoveicoli	239,11
Ciclomotori	23,12
Motoveicoli	35,87

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Toscana, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

Tariffa		IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 89,48	€ 7,69
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 298,25	€ 25,62
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 656,16	€ 56,37
Tariffa 4	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 656,16 € 924,59	€ 56,37 € 79,43

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

Per info: tasseauto@regione.toscana.it



A cura dell' Automobile Club d'Italia



TASSE AUTOMOBILISTICHE DAL 1° GENNAIO 2015

TARIFFARIO REGIONE TOSCANA

- Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate
- Complessi: autotreni e autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate (Dlgs. 24/2/97 n. 43 e D.M.27/12/99)
- Integrazione della massa rimorchiabile

AUTOCARRI con peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Pari o superiore a	Inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			315,91	394,88	27,14	33,93
2			19	21	23	25	353,14	441,42	30,34	37,93
3			21	23	25	27	389,40	486,75	33,46	41,82
4	15						437,60	547,00	37,60	47,00
5			23				498,20	622,76	42,80	53,50
6					27	29	559,29	699,11	48,05	60,06
7					29		648,05	810,06	55,68	69,59

AVVERTENZE

- Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotate di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.
- Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarri per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i carribotte per la vuotatura di pozzi neri.
- La tassa automobilistica deve essere corrisposta per un periodo fisso quadrimestrale ovvero per due periodi fissi quadrimestrali o per un intero anno con decorrenza dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre.

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'Art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli **autoveicoli per trasporto di cose** intestati a residenti nella **Regione Toscana**, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla sottostante tabella.

		importo annuo	importo quadrimestrale
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 89,48	€ 7,69
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 298,25	€ 25,62
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 656,16	€ 56,37
Tariffa 4	Per trattori stradali: a) a 2 assi	€ 656,16	€ 56,37
	b) a 3 assi	€ 924,59	€ 79,43

NOTA. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.